

## **La Società di Mutuo Soccorso**

### **6. Lo scioglimento delle Società di Mutuo Soccorso**

L'art. 3 della legge istitutiva delle Società di Mutuo Soccorso affida allo Statuto il compito di definire cause e modalità attraverso le quali deve essere deliberato lo scioglimento dell'ente.

Nella realtà operativa gli statuti di tali enti contengono spesso un generico rinvio a quanto disposto in materia di scioglimento e liquidazione delle società per azioni dagli artt. 2448 e segg. del codice civile. Tale normativa deve ritenersi applicabile compatibilmente con la particolare natura degli enti stessi.

Le disposizioni civilistiche fanno riferimento rispettivamente ad ipotesi di scioglimento volontario, oppure ad ipotesi di scioglimento imposto da un provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge.

Più dettagliatamente, come previsto dalle norme richiamate, le cause di scioglimento volontario sono:

- a) per decorso del termine;
- b) per conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;
- d) per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Per quanto concerne lo scioglimento a seguito di provvedimento dell'Autorità governativa si deve ritenere ipotizzabile esclusivamente in caso di :

- A) impossibilità di funzionamento della Società di Mutuo Soccorso;
- B) per continuata inattività dell'Assemblea;
- C) per perdita totale del fondo patrimoniale dell'ente;
- D) per insolvenza.

La distinzione fra le ipotesi di scioglimento c.d. volontarie e quelle che comportano un provvedimento dell'autorità governativa appare di natura e contenuti sostanziali in quanto tale secondo tipo di scioglimento si configura come una sanzione a danno della

Società di Mutuo Soccorso. In tal senso lo scioglimento per provvedimento dell'autorità appare subordinato a quello volontario in tutti quei casi in cui sia possibile e lecito ammettere una alternativa fra le due possibilità.

Così ad esempio con decreto del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 5-4-1983, pubblicato su G.U. del 11-4-1983, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una Società di Mutuo Soccorso che *"pur non avendo ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato esercita di fatto l'attività assicurativa ed in particolare nel ramo credito e cauzioni, con rilascio di polizze ...."* (Circ. del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Tasse, n. 3/340072 del 6-1-1983 e n. 41/341800 del 16-4-1983).

Ogni qual volta si determini una delle ipotesi di scioglimento, gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni ed entro trenta giorni dall'accertamento dei presupposti indicati, devono convocare l'Assemblea dei soci.

Il verificarsi di una delle cause di scioglimento sopra indicate comporta il mutamento ex lege dello scopo sociale, con la conseguenza che, da quel momento in poi, l'attività viene svolta con finalità esclusivamente liquidatorie.

L'assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'ente può comunque rimuovere la causa di scioglimento stessa, ad esempio stabilendo di prolungare la vita sociale, modificando la durata, ecc.

Se invece l'Assemblea straordinaria non modifica i presupposti della liquidazione, questa dovrà prendere le deliberazioni relative alla liquidazione e nominare i liquidatori. Con tale atto si avvia la procedura di liquidazione della Società di Mutuo Soccorso che ne determinerà il definitivo scioglimento.

Perdurando tale procedura e analogamente a quanto avviene per le cooperative, la Società di Mutuo Soccorso può rimanere iscritta al Registro Prefettizio e la Prefettura, tenuto conto del

parere espresso dal Comitato Centrale della Cooperazione nella riunione del 19 febbraio 1960, deve rilasciare sempre la certificazione di iscrizione ogni qual volta i Liquidatori la richiedano.

Con la liquidazione, agli amministratori succedono i liquidatori nominati dall'assemblea straordinaria o dall'Autorità di vigilanza e fintanto che non si determini il passaggio dell'azienda dagli amministratori ai liquidatori, i primi saranno responsabili della conservazione dei beni sociali anche successivamente alla delibera di liquidazione, fino a quando detti beni non vengano consegnati ai liquidatori.

Dalla nomina dei liquidatori in poi la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori.

Iniziata la procedura di liquidazione, gli amministratori devono consegnare i beni e i documenti sociali ai liquidatori e presentare ad essi il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto. Devono ulteriormente redigere, insieme ad essi, l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale che deve essere sottoscritto da entrambi amministratori e liquidatori.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, accompagnato dalla eventuale relazione dei Sindaci.

Le somme residue, rispetto a quanto dovuto ai soci, sono destinate ai sensi dell'art. 11 Lg. 59/92 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, tenuto conto che tale disposizione si applica anche alle Società di Mutuo Soccorso in virtù del rinvio alle norme della L. 59/92 operato dall'art. 21, comma 7 della legge medesima.

Successivamente alla emanazione della L. 59/92 appare dubbia la possibilità che possa permanere la destinazione generica a scopi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico, dettata dal testo originale dell'art. 26 D. Lgs. C.P.S. 1577/1947. Il

richiamo al primo comma, lettera c) di tale articolo formulato dall'art. 11, quinto comma della Lg. 59/92 è esplicito. Il patrimonio residuo indicato nei due diversi articoli è il medesimo, con la conseguenza che l'unica possibile destinazione appare quella dei citati fondi mutualistici introdotti dalla più recente normativa.

Compiuta la liquidazione, i libri della Società devono essere depositati e conservati per dieci anni presso il Tribunale.